

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, CONDORELLI, D'ONOFRIO, BONIFACIO, COLELLA, PATRIARCA e PINTO Michele**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1984

Istituzione dell'Ente autonomo la Triennale di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è analogo a quello presentato in questa legislatura dall'onorevole Cirino Pomicino alla Camera dei deputati e tende, mediante la costituzione dell'Ente autonomo la Triennale di Napoli, a cogliere la grande potenzialità culturale dell'area napoletana e stimolarne un ordinato sviluppo, con precisi strumenti giuridici ed economici.

Dare slancio alla potenzialità culturale di Napoli significa porre i problemi di questa città in un contesto nazionale ed internazionale secondo le più antiche tradizioni della comunità napoletana; ciò ha un valore anche emblematico dopo questi sfortunati anni di tragedia, di cui il terremoto è solo il simbolo esterno più drammatico.

La prevista costituzione dell'ente culturale punta su uno stretto collegamento con le istituzioni locali che non possono essere mantenute estranee a quest'opera di internazionalizzazione del ruolo culturale di Napoli nell'area mediterranea, secondo le sue tradizioni storiche e politiche.

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda la natura giuridica di diritto pubblico del-

l'Ente autonomo la Triennale di Napoli, definito come « istituto di cultura » con lo scopo di documentazione e promozione delle attività nel campo delle arti, nonché di sviluppo dei rapporti culturali ed artistici tra le regioni meridionali ed i paesi esterni, soprattutto del bacino mediterraneo.

L'articolo 2 stabilisce le modalità per la concessione in uso alla Triennale degli immobili statali e comunali.

L'articolo 3 riguarda il patrimonio del costituendo ente e l'articolo 4 individua le fonti finanziarie. Gli articoli da 5 a 9 e l'articolo 11 disciplinano i compiti e le attività degli organi.

L'articolo 10 stabilisce i casi di scioglimento del consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 12 attiene alle funzioni del segretario generale e quello successivo disciplina l'organizzazione interna dell'istituzione. Norme transitorie per la prima fase di applicazione del provvedimento sono contenute nell'articolo 18, mentre gli aspetti relativi ai bilanci e alla gestione finanziaria sono regolati dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 19.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Ente autonomo la Triennale di Napoli.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Napoli.

Esso è un istituto di cultura che ha per scopi la documentazione di attività nel campo delle arti e la promozione di attività permanenti volte a valorizzare il vasto patrimonio artistico e culturale nazionale, con particolare riguardo a quello campano e delle restanti regioni meridionali, attraverso manifestazioni, anche a carattere internazionale, nelle quali è garantita piena libertà di idee e di espressione.

L'Ente ha altresì il compito, di intesa con le regioni interessate, di promuovere e sviluppare i rapporti culturali e artistici tra le regioni meridionali e Paesi stranieri, ed in particolare con quelli in via di sviluppo e quelli del bacino del Mediterraneo.

Art. 2.

Le attività promosse dalla Triennale, con esclusione di quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, si svolgono a Napoli negli edifici che costituiscono il patrimonio immobiliare dell'ente, o in uffici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Napoli, della regione Campania o dello Stato e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Triennale. Parte delle attività possono essere svolte in luoghi diversi della regione Campania o di altre regioni quando ricorrano condizioni impositive legate alla esistenza di valori locali ambientali e culturali.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministro per i beni culturali e ambientali, concede in uso, con proprio decreto, uno o più immobili di proprietà dello Stato esistenti nella città di Napoli al consiglio di amministrazione della Triennale, cui compete definire la destinazione d'uso degli immobili nell'ambito della propria attività, salvaguardandone comunque la integrità dei valori artistici e culturali.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Napoli individua la sede provvisoria della Triennale ed entro i successivi sessanta giorni concede in uso uno o più immobili di sua proprietà all'Ente autonomo la Triennale per l'espletamento delle proprie attività.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili provenienti da lasciti, erogazioni di qualsiasi genere e donazioni di enti pubblici o di privati.

Art. 4.

L'Ente provvede ai suoi compiti attraverso:

a) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno nell'ambito della legge finanziaria;

b) il contributo annuale del comune di Napoli, della provincia di Napoli e della regione Campania;

c) i contributi straordinari delle regioni per le attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge;

d) i proventi di gestione;

e) contributi straordinari dello Stato, della regione Campania, del comune di Napoli e della provincia di Napoli, nonché di altri enti pubblici o privati;

f) eventuali contributi di Stati, enti e privati stranieri.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale.

Art. 6.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto; provvede alla preparazione e alla pubblicazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed è composto da:

- a) il sindaco di Napoli, o un suo delegato, che assume la carica di vicepresidente;
- b) tre membri nominati dal consiglio comunale al di fuori dei propri componenti;
- c) il presidente della provincia di Napoli, o un suo delegato;
- d) sei membri nominati dal consiglio regionale della Campania;
- e) due membri nominati rispettivamente dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente è eletto dal consiglio nel suo seno nella sua prima riunione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

La carica dei consiglieri di amministrazione dell'Ente è incompatibile, con esclusione dei componenti di cui alle lettere a) e c), con la carica di consigliere comunale, provinciale o regionale ed è rinnovabile una sola volta.

Per la designazione di cui alla lettera b) ciascun consigliere comunale vota per non più di due nomi, per quella di cui alla lettera d) ciascun consigliere vota per non più di quattro nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Qualora, trascorsi novanta giorni dalla scadenza del mandato dei membri di cui alle lettere b), c) e d), non si sia provveduto alle

nuove nomine, queste vengono fatte, entro i quindici giorni successivi, con proprio decreto dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente. Esso in particolare delibera:

a) il piano triennale delle attività dell'Ente;

b) i programmi ed i regolamenti delle singole manifestazioni in preparazione delle quali promuove un incontro a carattere consultivo con le organizzazioni culturali e sociali interessate ai settori di attività dell'Ente;

c) la nomina e la revoca del segretario generale e dei direttori di cui agli articoli 12 e 13.

Al consiglio di amministrazione è riservata comunque ogni decisione in ordine agli aspetti finanziari inerenti la realizzazione di tutte le manifestazioni artistiche, in Italia ed all'estero.

Al consiglio è altresì riservato deliberare:

1) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché le sue variazioni;

2) la definizione delle quote di bilancio da destinare alle attività permanenti;

3) la destinazione dei beni e delle attività patrimoniali nonché gli acquisti, le transazioni ed alienazioni e i contratti in genere, e l'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

4) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e in generale tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente;

5) le indennità spettanti ai componenti il consiglio d'amministrazione e gli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei sindaci, nonché ai componenti le commissioni e le giurie e agli esperti nominati dall'Ente;

6) l'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 9.

Le deliberazioni di cui al n. 5) sono approvate con decreto del Ministro del tesoro entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali le deliberazioni diventano esecutive.

Il consiglio di amministrazione istituisce al suo interno un comitato esecutivo per il disbrigo degli affari correnti costituito dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri.

Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione determina con l'apposito regolamento:

- a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonchè l'organico del personale;
- b) le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale.

Le assunzioni devono comunque avvenire, per tutte le qualifiche, esclusivamente per pubblico concorso.

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro del tesoro entro sei mesi dalla data di invio, trascorsi i quali il regolamento si intende approvato.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario e di un sub-commissario in seguito a gravi irregolarità amministrative, ovvero per decadenza del consiglio di amministrazione stesso conseguente alle dimissioni della metà dei componenti.

La ricostituzione del consiglio di amministrazione deve avvenire entro tre mesi con le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 11.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro del tesoro. Il collegio eser-

cita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto:

- 1) da cinque membri effettivi designati:
 - a) uno dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente;
 - b) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
 - c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
 - d) uno dal consiglio comunale di Napoli;
 - e) uno dal consiglio regionale della Campania;
- 2) da due membri supplenti designati:
 - a) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
 - b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio redige ogni anno, entro il 28 febbraio, la propria relazione amministrativa e finanziaria che viene presentata al consiglio di amministrazione e resa pubblica.

I membri del collegio sindacale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il segretario generale dell'Ente è un cittadino italiano di particolare competenza nel campo delle arti e di riconosciuta capacità organizzativa.

Il segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del rispetto degli indirizzi programmatici di cui al piano triennale previsto dall'articolo 8 nonchè del coordinamento di tutte le attività dell'Ente; egli è capo del personale e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Il segretario generale è assunto a tempo indeterminato per chiamata e stabilisce la propria residenza a Napoli. Le funzioni di

segretario generale sono incompatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, o con altro impiego professionale privato. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione, nel definire il piano triennale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8, stabilisce anche i grandi settori di attività per quel triennio garantendo comunque una rassegna triennale delle arti figurative con la valorizzazione delle tendenze emergenti e nomina per ciascun settore un gruppo di lavoro composto da non più di 5 membri e presieduto da un direttore responsabile.

I direttori responsabili di settore sono cittadini italiani o stranieri particolarmente competenti in uno dei settori individuati. Essi sono nominati con un contratto a termine per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta ed assumono la direzione di tutte le attività del settore loro affidato.

Art. 14.

L'anno finanziario della Triennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le varie azioni patrimoniali.

Art. 15.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Entro il 30 novembre successivo il bilancio, corredato dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Napoli, nonché alla regione Campania. Entro il 28 febbraio il presidente del

consiglio di amministrazione presenta il conto consuntivo al consiglio di amministrazione.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Detto conto, corredato dalla deliberazione del consiglio di amministrazione e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Napoli, nonchè alla regione Campania.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al consiglio di amministrazione della Triennale.

Art. 16.

La gestione finanziaria della Triennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Alla Corte dei conti il bilancio è trasmesso dal presidente dell'Ente entro trenta giorni dalla sua deliberazione; non è consentita la gestione dei conti fuori bilancio.

Art. 17.

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo la Triennale di Napoli, di cui all'articolo 4 della presente legge, è fissato per il primo anno in lire 3.000 milioni. La metà del contributo deve essere corrisposta entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. Per gli esercizi finanziari successivi la metà del contributo deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce e la successiva metà entro il 30 giugno.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7 è nominato ed entra in funzione non oltre due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Qualora gli enti di cui all'articolo 7 non provvedano entro tale termine a nominare i propri rappresentanti nel consiglio di am-

ministrazione, i poteri sono surrogati dal Ministro per i beni culturali e ambientali per la regione Campania e dal presidente della giunta regionale della Campania per il comune e la provincia di Napoli.

Art. 19.

All'onere di lire 3.000 milioni si fa fronte per l'anno finanziario 1984 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.